

Art. 10.

Designazione e presentazione

Il nome della denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» deve figurare in etichetta con caratteri chiari, indelebili.

Sull'etichetta dovrà, inoltre, figurare la dicitura «in salamoia» o «olive ripiene» secondo la tipologia di prodotto cui si riferisce.

Per l'«oliva ripiena», in via facoltativa potranno essere aggiunte in etichetta le diciture: «denocciolata a mano» ovvero «denocciolata con mezzi meccanici», «farcita a mano» ovvero «farcita con mezzi meccanici».

Le olive destinate alla trasformazione possono essere consegnate in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente, identificati con apposita etichetta riportante la dicitura «Oliva Ascolana del Piceno DOP» destinata alla trasformazione» al fine di poter garantire la corretta identificazione e rintracciabilità del prodotto.

La denominazione «Oliva Ascolana del Piceno» è contraddistinta dal logo che segue:



Descrizione:

L'immagine del logo «Oliva Ascolana del Piceno» si presenta come un cubo in prospettiva piatta, visto dal basso. Visualizza n. 3 facce in dimensioni diverse. In quella frontale, quadrato perfetto, vi sono realizzate n. 2 foglie di olivo stilizzate costruite esternamente da un cerchio inscritto al quadrato e internamente delimitate dall'ovale che a sua volta rappresenta un'oliva tagliata orizzontalmente da tre linee ondulate che separano l'oliva stessa in quattro parti; l'asse centrale dell'oliva (ovale) e la costruzione delle foglie rispetto alla base hanno una inclinazione verso destra di 30°, l'oliva e le foglie sono unite da un rametto che si tronca nello spigolo del quadrato basso a sinistra.

Nella faccia sotto a quella centrale, di medio sviluppo, vi è riportata l'immagine grafica di un castello con prospettiva scolpita su trama travertino, con inclinazione d'asse rispetto alla faccia frontale di 30°.

Nella terza faccia laterale sinistra, di piccolo sviluppo, con inclinazione d'asse rispetto alla faccia frontale di 60°, vi è riportata solo la trama travertino.

Colore: il logo è in bianco e nero, ma potrà essere riprodotto in qualsiasi colore o combinazione di colori.

La denominazione «Oliva Ascolana del Piceno» in salamoia o ripiena va confezionata con recipienti o involucri conformi alle disposizioni vigenti in materia di igiene alimentare.

L'aggiunta di qualsiasi qualificazione alla denominazione di cui all'art. 1, non espressamente prevista dal presente disciplinare è vietata. Tale divieto è esteso anche ad aggettivi quali: eccelsa, fine, superiore, selezionato, genuino, tradizionale, etc...

24A04941

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 maggio 2024.

Istituzione del Centro di riferimento nazionale per le malattie nei primati non umani.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, recante «Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante «Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera l);

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1994, n. 68;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, concernente «Centri di riferimento nazionali nel settore veterinario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali nell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante disposizioni in materia d'identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;



Vista l'istanza e la relativa documentazione presentata ai sensi del citato decreto ministeriale 4 ottobre 1999 — acquisita dal Ministero della salute con prot. DGSAF n. 0004287 — del 14 febbraio 2023 con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana ha formulato la proposta di istituire presso la sede centrale di Roma un Centro di riferimento nazionale per le malattie nei primati non umani;

Vista la nota prot. n. 12243 del 18 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute attesta che l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana è in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei centri di riferimento nazionale dall'art. 3, comma 1, del predetto decreto ministeriale 4 ottobre 1999;

Considerata l'esperienza che l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana ha acquisito negli anni, nel settore della diagnostica, dell'approfondimento scientifico e della sorveglianza nelle malattie nei primati non umani, collaborando anche con giardini zoologici per la conservazione e loro detenzione e con enti di ricerca, in particolare, con l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» (INMI), che ha altresì consentito all'Istituto di maturare negli anni una vasta esperienza nella diagnosi e nella gestione di focolai accertati di malattie infettive nei primati non umani;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire un Centro di riferimento nazionale per le malattie nei primati non umani, in grado di assicurare un supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute, oltre che di supportare, anche da un punto di vista diagnostico e analitico, ai fini della loro gestione sanitaria, gli stabilimenti che detengono primati non umani e le autorità sanitarie territorialmente competenti;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023 concernente le deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2023, n. 59;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, sede di Roma, è istituito il Centro di riferimento nazionale per le malattie nei primati non umani.

Art. 2.

1. Il Centro di riferimento di cui all'art. 1, oltre a svolgere i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999:

a) realizza un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli istituti zooprofilattici sperimentali, ai fini del coordinamento delle attività che saranno poste in essere sul territorio nazionale;

b) fornisce assistenza tecnico-scientifica al Ministero della salute;

c) cura l'organizzazione di corsi di formazione nell'ambito delle proprie competenze per il personale del Servizio sanitario nazionale e di altri operatori di enti competenti;

d) promuove e svolge attività di programmazione scientifica, di *risk-assessment*, di sorveglianza e analisi epidemiologica;

e) collabora con altri centri di riferimento nazionale, con le proprie specifiche competenze nel campo delle malattie, ai fini della salvaguardia della salute e della conservazione dello stato sanitario dei primati non umani regolarmente detenuti presenti negli stabilimenti che detengono primati non umani;

f) mette in atto ogni altra utile attività attinente alle proprie competenze ivi compresi la collaborazione e il coordinamento con altre amministrazioni, centri di ricerca ed associazioni scientifiche del settore.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2024

Il Sottosegretario di Stato: GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1820

24A05004

